

CAPITOLATO D'ONERI DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DI ATER DI CIVITAVECCHIA OVVERO AD ESSA CONFERITO IN GESTIONE, DA COMPENSARE -OVE E/O FIN QUANDO LA NORMATIVA LO RENDA POSSIBILE- MEDIANTE IL CD. SCONTO IN FATTURA DI CUI ALL'ART. 121 CO. 1 LETT. A) DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 LUGLIO 2020, N. 77

CAPITOLATO D'ONERI

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara.....	3
2.2 Chiarimenti.....	4
2.3 Comunicazioni.....	4
3. OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4. DURATA DELL' AQ, OPZIONIE RINNOVI.....	5
4.1 Durata.....	5
4.2 Opzioni e rinnovi.....	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
6.....	RE-
QUISITI GENERALI.....	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1 Requisiti di idoneità.....	8
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	8
7.3.....	Requisiti
di capacità tecnica e professionale.....	9
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	10
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	11
8. AVVALIMENTO.....	11
9. SUBAPPALTO.....	12
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....	13
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	13
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA - GIORNO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.....	14
13. BUSTA "A" DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.....	15
13.1 Domanda di partecipazione.....	15
13.2 Documento di gara unico europeo.....	16
13.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	18
13.3.1. dichiarazioni integrative.....	18
13.3.2. documentazione a corredo.....	20
13.3.3 Passoe.....	20
13.3.4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	20
13.3.5. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore.....	21
14. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA.....	24
15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA.....	24
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	25
16.1 Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica.....	25
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	27
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	28
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	30
18. PROCEDURA DI GARA.....	30
19. AGGIUDICAZIONE DELL' ACCORDO QUADROE STIPULA.....	31
20. DOCUMENTI PER LA STIPULA	32
21. GARANZIA DEFINITIVA.....	33
22. POLIZZA ASSICURATIVA.....	34

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
24. CONTRATTI SPECIFICI.....	36
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36
26. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	37

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DI ATER DI CIVITAVECCHIA OVVERO AD ESSA CONFERITO IN GESTIONE DA COMPENSARE -OVE E/O FIN QUANDO LA NORMATIVA LO RENDA POSSIBILE- MEDIANTE IL CD. SCONTO IN FATTURA DI CUI ALL’ART. 121 CO. 1 LETT. A) DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 LUGLIO 2020, N. 77
- CIG 8687303D36**

1. PREMESSE

L’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia (in seguito anche solo Ater), al fine di garantire un adeguato sistema d’interventi di manutenzione di tutti gli immobili di proprietà ed in gestione, ha stipulato degli Accordo Quadro con operatori economici per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con fondi propri e/o fondi di terzi. Al fine di rendere omogenei gli interventi di progettazione che scaturiscono dagli interventi edili predetti, così come da quelli effettuati al di fuori dei predetti accordi quadro, ha ritenuto necessario individuare un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro per la fornitura dei servizi di progettazione connessi a tali interventi e non solo. Si chiarisce che, tra le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, sono da intendersi ricompresi anche i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici appartenenti al patrimonio immobiliare di proprietà della Committente ovvero, *inter alia*, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia.

Ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi di progettazione devono essere conformi ai criteri ambientali minimi (specifiche tecniche e clausole contrattuali) di cui al D.M. 24 dicembre 2015 ed al D.M. 24 maggio 2016.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). In particolare la procedura è finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016.

La procedura verrà svolta senza avvalersi di una piattaforma telematica di e-procurement in ragione sia delle previsioni della lettera a) e b) dell’art. 52 Cod. appalti in ragione della specifica richiesta di produzione di file, adatti a descrivere l’offerta, che non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili ed in possesso dell’Ater e/o che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti e/o sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere emessi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante; sia in ragione del fatto che la stazione appaltante sta eseguendo una serie di interventi rilevanti sul proprio sistema informatico e sulla relativa architettura al fine di garantire un elevato livello di sicurezza delle informazioni gestite e di accesso alle stesse da parte dei soggetti autorizzati tale da non consentire, al momento, l’espletamento della gara mediante l’impiego di piattaforme elettroniche. In ragione dell’urgente necessità di dare corso al servizio (tanto più alla luce della crisi pandemica in atto) si è ritenuto di avvalersi della deroga prevista dall’art. 52 D. Lgs. 50/2016

Il luogo di svolgimento del servizio è all'interno dei territori comunali del comprensorio dell'Ater di Civitavecchia (Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Santa Marinella), codice NUTS principale ITE43 - CIG 8687303D36.

Il Responsabile del procedimento e responsabile dell'esecuzione è l'ing. Emanuela Gravina

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende quanto segue:

- 1) Bando di gara;
- 2) Capitolato d'oneri;
- 3) All. 1 DGUE
- 4) All. 2 Domanda di partecipazione
- 5) All. 3 mod. dichiarazione di avvalimento
- 6) All. 4 dichiarazione integrativa subappaltatore
- 7) All. 5 Schema di Accordo Quadro;
- 8) All. 6 Capitolato Tecnico;
- 9) All. 7 Offerta tecnica;
- 10) All. 8 Patto di integrità;
- 11) All. 9 familiari conviventi,
- 12) All. 10 DPCM 187.1991;
- 13) All. 11 Dichiarazione anticorruzione;
- 14) All. 12 clausole assicurative
- 15) All. 13 garanzie assicurative

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.atercivitavecchia.com Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile -ad es.- sul sito www.agid.gov.it. Sul sito internet aziendale www.atercivitavecchia.com è comunque disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

La documentazione è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*»

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, l'Ater del comprensorio di Civitavecchia effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Capitolato d'oneri.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere **chiarimenti** sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti via pec all'indirizzo aterciv@legalmail.it e nell'oggetto "*Richiesta chiarimenti - CIG _____ - procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un accordo quadro per servizi di progettazione relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare di proprietà di Ater di Civitavecchia ovvero ad essa conferito in gestione*" da inoltrare almeno **20 (venti) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente **almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,** mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet www.atercivitavecchia.com

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge domicilio presso la propria sede legale così come all'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso in cui Ater lo riterrà opportuno potrà inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella propria domanda di partecipazione (senza poi dover procedere anche alla comunicazione cartacea all'indirizzo legale della società) e, in tal caso, si riterrà dall'operatore economico destinatario come validamente ricevuta.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio presso la sede legale del Consorzio ovvero della mandataria, così come all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio o della mandataria che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario -anche solo via pec si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c e 46 comma 1 lett. f, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Accordo Quadro è costituito da un unico lotto: ciò in quanto, sotto un profilo geografico i servizi professionali oggetto del presente bando saranno tutti riferiti indistintamente al patrimonio immobiliare di proprietà di Ater o ad essa conferito in gestione dislocato nel comprensorio dei territori comunali di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere (laddove, la maggiore concentrazione si ha nel Comune di Civitavecchia); inoltre, non è pianificabile a priori la distribuzione dei singoli incarichi di progettazione rispetto ai predetti immobili nei predetti territori comunali; rispetto alle prestazioni, in quanto le prestazioni richieste relative ai lavori di

manutenzione edile del predetto patrimonio immobiliare sono strettamente connesse tra loro e necessitano di unitarietà di governo e di visione.

I compensi professionali, calcolati in ragione dei ribassi offerti, nei limiti dell'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro, sono da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

Le prestazioni dell'aggiudicatario verranno compensate -ove e/o fin quando la normativa lo renda possibile- mediante il cd. sconto in fattura di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 **coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77**. In virtù di ciò il fornitore, per le prestazioni previste dalla normativa, emetterà in favore di A.T.E.R. una fattura di importo pari a zero secondo le modalità previste dal D. L. n. 34 del 19.05.2020 **coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77** e provvedimenti normativi di attuazione. L'Ater, al fine di poter ascrivere il pagamento della prestazione alle previsioni di cui al D.L. n. 34 del 19.05.2020 e ss.mm.i. potrà chiedere al Fornitore di posticipare la fatturazione al momento in cui verrà dato iniziato all'intervento edile progettato.

L'Accordo quadro è finanziato con mezzi propri.

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Ater e, pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per la stazione appaltante, la quale potrà decidere di non assegnare, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente avviso (così come di assegnarli, in parte, anche a terzi) senza che l'operatore economico aggiudicatario, in caso di mancata assegnazione in tutto o in parte dei predetti servizi, possa vantare qualsivoglia pretesa cui, con la partecipazione alla presente procedura, dichiara sin da ora di rinunciare.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

4.1. Durata

La durata dell'Accordo Quadro è di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Ater Civitavecchia potrà eventualmente affidare contratti specifici all'operatore economico parte dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro. La durata dei contratti che derivano all'Accordo Quadro è quella necessaria per l'esecuzione del servizio nei tempi indicati nei contratti stessi.

4.2. Opzioni e Rinnovi

Modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

Opzione di proroga tecnica

La durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è pari ad € 1.000.000,00 al netto di Iva.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46, comma 1, da lett. a) ad f), del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli del Codice e di quelli previsti dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016, n. 263.

In particolare:

- i professionisti singoli o associati devono possedere i requisiti di cui all'art. 1 del DM 2.12.2016, n. 263;
- le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del DM 2.12.2016, n. 263;
- le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del DM 2.12.2016, n. 263;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del DM 2.12.2016, n. 263.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- d. **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente. Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" e s.m.i..
- Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Capitolato d'oneri.

In base al combinato disposto degli articoli 81, comma 2 e 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012, come aggiornata dalla delibera n. 157/2016, e fino all'entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la verifica del possesso dei requisiti, nei confronti del solo aggiudicatario ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema prima del termine di scadenza indicato per la formulazione delle offerte accedendo all'apposito link sul Portale AVCP secondo le istruzioni ivi contenute nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di presentazione di offerta. Si precisa che la mancata presentazione "PASSOE" in sede di offerta non comporta l'automatica esclusione dalla procedura in oggetto ma può essere oggetto di integrazione (a condizione che gli operatori economici abbiano perfezionato la registrazione al sistema AVCPass prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta; in caso di registrazione postuma ai fini dell'emissione del Passoe tali operatori saranno esclusi dalla procedura).

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

7.1. Requisiti di idoneità

- a. **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (per i soggetti iscritti nella Camera di commercio);
- b. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, **iscrizione all'Albo dell'ordine professionale degli Ingegneri/Architetti, sezione A per i progettisti che svolgono l'incarico;**
- c. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, **abilitazione per l'espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/98 (l'abilitazione potrà essere posseduta anche da un solo professionista);**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti il concorrente dovrà produrre qualsiasi documentazione utile a comprovare i suddetti requisiti (quale a titolo esemplificativo le attestazioni prescritte dal d. lgs. n. 81/2008 ovvero documenti in possesso di pubbliche amministrazioni o presso albi pubblici professionali). E' facoltà della stazione appaltante acquisire autonomamente detta documentazione di comprova.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- d. **Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016**, espletato nei migliori n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 1.000.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice).

Tale requisito è richiesto tenendo presente la numerosità e il valore stimato dei lavori, per i quali saranno richiesti i servizi professionali oggetto dell'accordo quadro durante la sua vigenza, che complessivamente potranno raggiungere (i lavori) un valore di 8.000.000,00 euro.

Pertanto il fatturato globale richiesto garantisce sia la selezione di operatori con adeguata competenza professionale, solidità e capacità produttiva, sia un'ampia partecipazione di operatori alla procedura di gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i tre bilanci approvati nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone o per i professionisti singoli o associati, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf;
- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente pubblico, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Trova applicazione l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- e. Aver espletato negli ultimi dieci anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte **servizi di ingegneria/architettura**, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare: individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a :

Categoria	ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Importo Richiesto	Minimo
EDILIZIA	E.22	I/e	2000000	
EDILIZIA	E.06	I/c	2000000	
STRUTTURE	S.03	I/g	2000000	
IMPIANTI	IA.01	III/a	1500000	
IMPIANTI	IA.03	III/c	1500000	

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale firmato dal sottoscrittore, o copia conforme firmata dal concorrente, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto dei servizi, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale firmato dal sottoscrittore o copia autentica (anche informatica) dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto dei servizi, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.

I servizi valutabili sono quelli eseguiti e verificati dal Committente nei dieci anni antecedenti la presentazione delle offerte. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori relativi ai suddetti servizi.

f. Tecnici o organismi tecnici:

- per i soggetti organizzati in forma societaria (**società di professionisti e società di ingegneria**) **numero medio annuo del personale tecnico**, utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti il termine di scadenza di presentazione dell'offerta (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), pari ad **almeno 8 (otto) unità di cui almeno 4 (quattro) ingegneri progettisti**;
- per i **professionisti singoli o associati, numero di unità minime di tecnici** (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), pari ad **almeno 8 (otto) unità di cui almeno 4 (quattro) ingegneri progettisti**.

Per la comprova del requisito, fermo restando che la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni o presso albi pubblici professionali, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, il concorrente dovrà produrre curricula delle risorse indicate e documentazione idonea a dimostrare il rapporto con il concorrente (es. copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, copia del contratto di lavoro o documento equivalente).

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lett. e) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito** di cui al **punto 7.1 lett. a)**, nei limiti in cui è richiesto, deve essere posseduto da:

- ciascuno degli operatori raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE;
- ciascuno degli operatori aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito** di cui al **punto 7.1. lett. b) e c)** deve essere posseduto da:

- a. da uno o più degli operatori raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE;
- b. da uno o più degli operatori aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. **Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.**

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 **lett. e)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. **Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.**

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. **Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.**

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o negli albi professionali di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle (eventuali) imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al paragrafo 7.1 lett. b) e c) devono essere posseduti dal Consorzio o dalle consorziate esecutrici che eseguiranno le prestazioni in ragione di chi svolgerà i relativi incarichi.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante

avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 e 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Ater Civitavecchia in relazione alle prestazioni oggetto dell'AQ.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase **comunica l'esigenza al RUP**, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, **la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della **dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.**

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Trova applicazione l'art. 31, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per cui *“L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”*. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi subappaltabili che intende subappaltare o concedere in cottimo **nei limiti del 40%** dell'importo

complessivo dell'Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **per un importo pari a € 80,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire a Ater Civitavecchia attraverso il Sistema:

- a. in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- b. in caso di versamento in contanti - mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- c. caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare

l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA - GIORNO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. La procedura avrà inizio nel giorno **10.05.2021 alle ore 10.30** presso la Sede dell'Azienda in Civitavecchia, Via Don Milani n. 6. Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale.

2. Fuori dei casi di sospensione obbligatoria a termini di legge, quando la seduta pubblica non potrà essere conclusa nello stesso giorno in cui ha avuto inizio, sarà continuata nei successivi giorni feriali (dal lunedì al venerdì), con disposizione del Presidente della Commissione giudicatrice e fermo restando il divieto di sospensione e rinvio durante la fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Nella medesima giornata potranno ricorrere sedute pubbliche e sedute riservate.

Le disposizioni contenute nei verbali di gara hanno valore ufficiale di notifica a tutti gli effetti.

3. Possono presentare offerta gli operatori economici selezionati per categoria e importo di riferimento dall'albo fornitori dell'ATER.

4. Le offerte, unitamente alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara, devono essere inviate esclusivamente in plico sigillato con nastro adesivo o ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, tramite Poste Italiane Spa od agenzia di recapito autorizzata, e pervenire, senza alcun onere di ritiro da parte del destinatario, alla Sede dell'Azienda in Civitavecchia, via don Milani n. 6, entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 07.05.2021.

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, in orario di ufficio, alla Sede medesima, entro il suddetto termine perentorio. L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e -esclusivamente nelle giornate di lunedì e giovedì- dalle ore 14.30 alle ore 16.30, con esclusione dei giorni festivi -prefestivi (il sabato l'Azienda resta chiusa).

Non sono ammessi reclami per i plichi che non siano pervenuti, o siano pervenuti in ritardo. All'uopo faranno fede giorno ed ora indicati sul timbro del protocollo in arrivo presso la Sede dell'Azienda. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le offerte pervenute dopo tale scadenza. In ogni caso fa fede il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Ater del Comprensorio di Civitavecchia attestante la registrazione dell'arrivo del plico a tale ufficio, anche qualora la protocollazione non sia contestuale. Nel caso di consegna a mani del plico presso l'Ufficio Protocollo, fa fede l'orario di consegna riportato manualmente sul plico stesso dall'operatore dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione. Si precisa che il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

La mancata presentazione dei plichi nei termini indicati comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

3. Sul plico, indirizzato all'Azienda, oltre all'indicazione dell'impresa mittente (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento), completa dell'indirizzo (via, n., città e c.a.p.), il recapito telefonico, il numero di fax, l'indirizzo pec, il Codice fiscale/Partita I.V.A., si dovrà riprodurre la dicitura **"Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro per Servizi di progettazione relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare di proprietà di Ater di Civitavecchia ovvero ad essa conferito in gestione da compensare -ove e/o fin quando la normativa lo renda possibile- mediante il cd. sconto in fattura di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, CIG 8687303D36"**.

4. Il plico dovrà contenere una busta con i "Documenti amministrativi", una busta con l'"Offerta Tecnica" e una busta con l'"Offerta Economica".

Le buste devono essere presentate rispettando le seguenti modalità:

- a. sulla busta che racchiude i documenti - oltre all'indicazione dell'impresa mittente - dovrà apporsi la dicitura "DOCUMENTI" e l'oggetto dell'appalto;
- b. sulla busta che racchiude l'offerta tecnica - oltre all'indicazione dell'impresa mittente - dovrà apporsi la dicitura "OFFERTA TECNICA" e l'oggetto dell'appalto;
- c. sulla busta che racchiude l'offerta economica - oltre all'indicazione dell'impresa mittente - dovrà apporsi la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" e l'oggetto dell'appalto.

5. Tutte le buste devono essere chiuse con nastro adesivo e firmate sui lembi di chiusura.

6. In ogni caso, non saranno ammessi - da parte di uno stesso soggetto concorrente - più plichi riferiti alla stessa procedura di gara.

7. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 2, 5 e 6 che precedono comporterà l'esclusione dalla gara del candidato, mentre l'inosservanza di quelle di cui ai punti 3 e 4 comporterà l'esclusione quando determina l'incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta o la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta o la violazione del principio di segretezza delle offerte.

ART. 13 - BUSTA "A" DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L'apposita busta relativa ai "Documenti" (documentazione amministrativa), da presentarsi con le modalità indicate al precedente ART. 12 dovrà contenere è costituita da:

- 13.1 Domanda di partecipazione
- 13.2 DGUE
- 13.3.1. Dichiarazioni integrative

- 13.3.2. Ricevuta di pagamento del contributo a favore di ANAC
- 13.3.3 Passoe
- 13.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
- 13.3.5. Garanzia Provvisoria

13.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione sottoscritta con firma autografa dall'operatore economico partecipante (se persona giuridica dal legale rappresentante p.t.) è redatta, su carta semplice, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 2 al presente documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma autografa:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - 2.1.a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - 2.1.b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - 2.1.c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- Nel caso in cui il concorrente utilizzi la "domanda di partecipazione" messa a disposizione da Ater (allegato 2) essa deve essere predisposta e sottoscritta:
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

13.2 Documento Di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo il modello Allegato 2 al presente avviso e secondo quanto di seguito indicato, da produrre in formato elettronico firmato digitalmente (.p7m).

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all'allegato 3 al presente capitolato);
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all'allegato 3 al presente capitolato);
4. originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

1. **ichiarazione con sottoscrizione autografa dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e**

d

delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure **dichiarazione con sottoscrizione autografa dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.**

In caso di ricorso al subappalto (nei limiti in precedenza descritti) si richiede la compilazione della dichiarazione integrativa all. 4 al presente documento.

Fermo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1. DGUE, a firma digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Capitolato d'onori (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice - cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Capitolato d'onori.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione apposita ovvero compilando quanto segue:

- a. l'apposita sezione per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 7.1. del presente Capitolato d'Onori;
- b. l'apposita sezione per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Capitolato d'Onori;
- c. l'apposita sezione per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente Capitolato d'Onori.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di

rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).

13.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

13.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; nel caso in cui non esista una banca dati o pubblico registro da cui desumere tali soggetti, il concorrente dovrà produrre documentazione idonea ad identificarli;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet www.atercivitavecchia.com e di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente reperibili sul sito internet www.atercivitavecchia.com e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti codice, modello e Piano della Committente, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

1. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. In l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

1. i impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,

comma 2, e 53, comma 3 del D.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

3. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

4. **testa di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016 in ordine alle modalità e finalità di trattamento dei propri dati personali in conformità alle disposizioni del GDPR, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento.**

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

1. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Ai fini della partecipazione l'Ater ha predisposto una "domanda di partecipazione", una "dichiarazione di avvalimento" ed una "dichiarazione integrativa subappaltatore", da sottoscrivere, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegati 2, 3, 4) che il concorrente ed eventuali subappaltatori e ausiliarie sono tenuti a utilizzare".

13.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

13.3.3. Passoe

13.3.4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **opia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.**

- **dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - 14.3.1.a.
'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 14.3.1.b.
'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - 14.3.1.c.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi:

- dichiarazione con indicazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 267/2016 del giovane professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **copia autentica o copia conforme del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- **opia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

ichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo: **copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:**

- 14.3.1.c.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 14.3.1.c.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- 14.3.1.c.c. le parti del servizio , ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Ai fini della partecipazione Ater ha predisposto una "domanda di partecipazione" che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate di cui al presente paragrafo 14.3.3 (Allegato 2) che il concorrente è tenuto a utilizzare e che dovrà essere sottoscritta come precisato al precedente paragrafo.

13.3.5. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inserire nella BUSTA A, a una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 di importo pari al due per cento dell'importo posto a base di gara (Euro 16.000,00) e validità fino al termine di validità dell'offerta indicato nel Bando di gara.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente mediante:

- a) cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'ATER;

b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:

- (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'ATER.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l'ATER si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa

ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.

Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'ATER provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- (i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
- (ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- (iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- (iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- (v) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo "albo" di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

Il suddetto impegno non deve essere prodotto in caso di microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di cauzione provvisoria tramite bonifico bancario: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IT2W0760103200001037117130 intestato ad Ater del comprensorio di Civitavecchia; (ii) dovrà essere allegata nella Busta A una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.

La garanzia provvisoria copre e, pertanto, viene escussa per la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro, per ogni fatto del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, oppure, in caso di adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91

del D. Lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'importo della garanzia provvisoria sopra indicato può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

L'importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:

$$C = C_b \times (1 - R_1) \times (1 - R_2) \times (1 - R_3)$$

Dove:

C = garanzia

C_b = garanzia base

R₁ = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000

R₂ = riduzione

- del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009
- oppure del 20% se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001

R₃ = riduzione del 15% in caso di:

- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R₁, R₂, R₃ nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.

Inoltre l'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di:

- rating di legalità e rating di impresa
- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
- certificazione social accountability 8000
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
- certificazione OHSAS 18001
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia
- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici
- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si precisa inoltre che:

a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/rating/attestazioni (d'ora in poi insieme "requisiti"), attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;

b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il

Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 di essere in possesso delle certificazioni e delle iscrizioni in corso di validità che giustificano le richiamate riduzioni.

L'ATER si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, l'ATER chiederà un'integrazione del valore della garanzia.

14. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

1. Con riferimento alla presente procedura l'operatore economico dovrà allegare una Relazione Tecnica, debitamente sottoscritta, mediante la quale illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1, le modalità con cui intende realizzare le attività richieste dalla presente gara, il tutto nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato 7 "Offerta tecnica" al presente Capitolato d'Oneri.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D. Lgs. 50/15, indica, altresì, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le prestazioni.

La Relazione e gli eventuali allegati devono essere sottoscritti, in ogni singola pagina, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

Nel caso in cui la partecipazione avvenga:

- a. da parte di un operatore economico singolo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.
- b. nella forma di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- c. nella forma di RTI e Consorzi ordinari costituendi, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti aventi i poteri necessari per impegnare tutte gli operatori economici raggruppandi o consorziandi o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- d. nella forma di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta apposita documentazione probatoria nella documentazione amministrativa.

15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire ad Ater l' "Offerta economica" che contiene, **a pena di esclusione, il ribasso unico percentuale (%)** da applicare ai parametri previsti per i servizi di cui al presente avviso;

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali dopo la virgola.

L'offerta economica, a **pena di esclusione**, è sottoscritta con firma autografa con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 13.1.

Sono inammissibili le offerte economiche con rialzi percentuali rispetto ai parametri ed ai corrispettivi di cui alle lettere a) e b) suddette.

Il ribasso percentuale offerto determineranno i compensi, comprensivi di spese ed oneri accessori, delle prestazioni professionali oggetto del presente Accordo Quadro, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna punti D max vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
	Professionalità ed	20	1.1	Descrizione dell'esperienza professionale conseguita in tema di efficientamento energetico del sistema involucro-impianti, conseguita attraverso lo svolgimento di esperienze professionali pregresse simili, da attestare mediante la dimostrazione dell'espletamento di almeno due servizi richiesti nel bando	10

1	adeguatezza dell'offerta		1.2.	Descrizione dell'esperienza professionale conseguita in tema di edifici vincolati in tema di riqualificazione sismica ed energetica conseguita attraverso lo svolgimento di esperienze professionali pregresse simili, da attestare mediante la dimostrazione dell'espletamento di almeno un servizio richiesto nel bando	10
2	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	45	2.1	descrizione delle modalità di svolgimento della prestazione ed organizzazione del servizio con cui l'operatore intende realizzare le attività richieste con proposte operative, caratteristiche e modalità operative di gestione dati e documenti	20
			2.2	descrizione della struttura operativa ed elenco delle attrezzature di cui l'operatore dispone e che mette a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni richieste nella presente gara	5
			2.3	Risorse umane e relativo grado di specializzazione messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, con particolare riguardo alla progettazione mediante metodologia BIM	10
			2.4.	Partecipazione di giovane professionista	2
			2.5.	Metodologia di project management: modalità e tempi di verifica ivi compresi monitoraggio ed interazione da adottare sia nei confronti dell'appaltatore sia nei confronti del RUP e della stazione appaltante	8
3	Offerte Migliorative	9	3.1	illustrazione delle proposte migliorative formulate dall'operatore rispetto alle prestazioni richieste.	10
4	Prestazioni superiori DM 11.10.2017 e s.m.i.	4	4.1	Presenza di un professionista certificato attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247 parte 5	1
			4.2.	Sistema di monitoraggio dei consumi energetici	1
			4.3.	Impiego di materiali rinnovabili	1
			4.4.	Bilancio materico	1
5	Partner finanziario	2	5	Partner finanziario che sostenga l'impresa affinché possa applicare all'Ater del comprensorio di Civitavecchia il cd. sconto in fattura	2
Totale		80			80

Per quanto riguarda la scala di valutazione per l'attribuzione dei punteggi, i criteri motivazionali adottati saranno i seguenti:

- **Criterio di valutazione 1, sub-criteri di valutazione 1.1 - 1.2**
il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che presenterà elementi che consentano di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico e funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita degli impianti.
- **criterio di valutazione 2, sub-criterio di valutazione 2.1 - 2.2.**
il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che proporrà una struttura tecnico-organizzativa e procedure interne adeguate al fine di garantire un'elevata qualità nell'erogazione delle prestazioni esplicando anche le modalità di interazione con la committenza; ovvero prendendo in considerazione la capacità dell'organizzazione a far fronte a una significativa contemporaneità di incarichi.
- **criterio di valutazione 2, sub-criterio di valutazione 2.3**
il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che presenterà esperienze pregresse svolte in BIM. Verranno valutati migliori le esperienze multidisciplinari per interventi affini alle richieste della committenza. Presentazione di C.V. per al meno tre figure BIM con il ruolo di BIM manager, BIM Coordinatori, BIM Specialist.
- **criterio di valutazione 2, sub-criterio di valutazione 2.4**
La Commissione valuterà la presenza dei giovani professionisti a supporto della struttura di progettazione: 1 punto (da 1 a 4 giovani professionisti) 2 punti (oltre 4 giovani professionisti)
- **criterio di valutazione 2, sub-criterio di valutazione 2.5**
il punteggio maggiore verrà attribuito per la completezza e l'efficacia della proposta metodologica prendendo in considerazione la capacità di approfondimento e il dettaglio delle attività di pianificazione e di monitoraggio dei tempi nello svolgimento dei contratti specifici relativi all'accordo quadro. Le modalità operative e procedure per l'interfaccia nei confronti del RUP e della stazione appaltante.
- **Criterio di valutazione 3,**
il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che formulerà, illustrandole, proposte migliorative in ordine all'espletamento delle prestazioni richieste.
- **Criterio di valutazione 4,**
il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che garantirà prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 al DM 24 dicembre 2015 e s.m.i.
- **Criterio di valutazione 5,**
il punteggio verrà attribuito al concorrente che attesterà la sussistenza di un partner finanziario che sostenga l'impresa affinché possa applicare all'Ater del comprensorio di Civitavecchia il cd. sconto in fattura

La proposta del concorrente deve essere corredata dai curricula delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro.

16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

1. Nella valutazione degli aspetti discrezionali, la Commissione giudicatrice, procederà in sedute riservate, all'esame del contenuto dei documenti presentati e alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi pesi di cui al presente paragrafo, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2 , che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi costituenti l'Offerta tecnica per i quali deve essere espressa una valutazione discrezionale mediante "confronto a coppie", sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una tabella, come nell'esempio sottostante, con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe

	B	C	D	E	F	G....	N
A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AN
	B	BC	BD	BE	BF	BG	BN
		C	CD	CE	CF	CG	CN
			D	DE	DF	DG	DN
				E	EF	EG	EN
					F	FG	FN
						N -1

Al termine dei confronti la Commissione trasformerà, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno calcolando la media dei coefficienti di ciascun commissario, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

A conclusione della procedura di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice provvederà a convocare una nuova seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate - con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata - ai concorrenti partecipanti alla gara.

La soglia di sbarramento è di minimo 45 punti. Ciò significa che i concorrenti dovranno raggiungere un punteggio tecnico pari ad almeno 45 punti.

16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'elemento prezzo un peso pari a **20/100** (riferito al ribasso massimo offerto sull'importo massimo a base di gara):

N.	Voce di offerta economica		Punti
1	Compensi per le prestazioni professionali di cui all'accordo quadro	Attività di progettazione	20

2.1. Con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta economica i concorrenti dovranno indicare il ribasso percentuale unico, in cifre e in lettere, offerto da applicare alla quantificazione del compenso dovuto per la prestazione di volta in volta richiesta in base al presente accordo quadro calcolata - avuto riguardo ai parametri minimi- in base al DM 17.06.2016;

Non potranno essere presenti correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

2.2. L'attribuzione del punteggio economico avverrà moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per il valore V_i derivante dall'applicazione della presente formula:

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

Dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente pari a 0,25

2.3. La **migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" ed il "Punteggio Economico".**

2.4. La valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi verranno effettuate da una Commissione giudicatrice composta da **3 componenti giudicanti** oltre un segretario, che verrà nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell'art. 216 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice procederà alla verifica della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/16, secondo cui: *“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”*. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte di Ater del comprensorio di Civitavecchia.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RDP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 18 - PROCEDURA DI GARA

1. Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, **07.05.2021 ore 9.00**, esse saranno conservate in modo da preservarne l'integrità e la segretezza.

2. L'ATER nominerà la Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. La procedura di aggiudicazione sarà aperta il **giorno 10.05.2021 con inizio alle ore 10:30**, dalla Commissione all'uopo nominata che si riunirà presso gli uffici dell'ATER del comprensorio di Civitavecchia alla via Don Milani n. 6, 00053, Civitavecchia e procederà, in seduta pubblica, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate.

b) l'apertura dei plichi presentati nell'ordine di ricezione e, quindi, all'apertura della BUSTA A “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno chiuse e conservate in un luogo che ne garantisca l'integrità e la segretezza.

4. La Commissione di gara, quindi, procederà, in seduta pubblica, all'analisi della documentazione presente nella BUSTA A - Documentazione amministrativa.

5. Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, della sussistenza dei requisiti soggettivi dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni.

6. Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito www.atercivitavecchia.it gli atti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la Commissione, riunita sempre nella medesima seduta aperta al pubblico ovvero in altra la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà all'apertura delle BUSTE B "Offerte tecniche" per la verifica della presenza dei documenti prescritti.
8. Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell'Offerta Tecnica con quelle/i minime/i previste/i nel Capitolato Tecnico, a pena d'esclusione.
9. Terminato l'esame delle offerte tecniche, pertanto, si procederà alla attribuzione del "punteggio tecnico" (PT) sulla base dei sub-criteri ed in ragione dei relativi sub-punteggi massimi stabiliti nel precedente paragrafo.
10. Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi alla apertura delle BUSTE C contenenti le Offerte economiche, qualora il punteggio tecnico conseguito sia pari o superiore a 45 punti. Gli operatori economici che, in fase di valutazione tecnica in seduta riservata, avranno conseguito un punteggio inferiore a 45 punti verranno esclusi e, per tali operatori, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.
11. Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti:
- il "punteggio tecnico" (PT) precedentemente attribuito;
 - provvederà all'apertura delle offerte economiche ed al relativo esame;
12. Di seguito la Commissione procederà:
- alla verifica delle offerte economiche presentate;
 - alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali sia accertata tale situazione, così come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs 50/2016;
 - all'attribuzione del punteggio economico sulla base della formula sopra indicata;
 - alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte, attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta;
 - a stilare la graduatoria provvisoria di merito;
 - in caso di parità in graduatoria, se le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
 - alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e alla verifica in ogni caso della presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
 - alla graduatoria complessiva finale, stilata dalla Commissione di Valutazione in base al punteggio complessivo finale (punteggio per l'offerta tecnica unitamente al punteggio per l'offerta economica) attribuito ai partecipanti ed ordinata secondo un ordine di grandezza decrescente (dal punteggio maggiore al minore) ed eventualmente a procedere al riposizionamento degli operatori in parità.
13. Quanto disposto in seduta pubblica di gara ha valore ufficiale di notifica - ad ogni effetto di legge - per tutti gli interessati.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di un unico operatore economico con il quale verrà stipulato un Accordo Quadro. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Accordo Quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice senza che alcuno degli operatori economici partecipanti, ivi incluso quello oggetto della proposta di aggiudicazione, possa vantare pretese nei confronti dell'Ater di Civitavecchia cui, con la partecipazione alla presente procedura, dichiara sin da ora in ogni caso di rinunciare.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'AQ.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al/ai concorrente/i cui ha deciso di aggiudicare l'Accordo Quadro di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'Accordo Quadro.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'Accordo Quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato successivamente nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, nel rispetto delle regole sopra indicate.

La stipulazione dell'AQ è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

20. DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire all'Ater

a.b.1. nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a. dichiarazione, conforme all'Allegato 9 "*Facsimile Dichiarazione familiari conviventi*", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e subappaltatori);
- b. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a

comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;

c. le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo il doc. allegato 10)

a.b.2. nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

d. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Committente a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di seguito indicate; trova applicazione l'art. 93, comma 7, del Codice;

e. idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito;

f. dichiarazione contenente il nominativo del "Responsabile dei servizi" (con i suoi riferimenti, email, pec ecc.) e gli indirizzi del Fornitore al quale Ater Civitavecchia potrà rivolgersi (tel., mail, pec, ecc).

In caso di RTI e di Consorzi:

- la documentazione di cui ai precedenti punti a) e c) dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.
- la documentazione di cui al precedente punto b) essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria/capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
- la documentazione di cui ai precedenti punti d) e e) dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, con l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.

Scaduto il termine sopra menzionato, Ater verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

Entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà far pervenire, in un plico contenente la denominazione dell'iniziativa, direttamente all'Ater del comprensorio di Civitavecchia, via Don Milani n. 6, 00053 Civitavecchia le dichiarazioni Anticorruzione, contenute nell'Allegato n. 11 al Capitolato d'Oneri (in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e); tali dichiarazioni dovranno essere rese dal Consorzio stabile e dalle

consorziate esecutrici ove presenti, da tutti i membri del RTI, dal Consorzio e dai consorziati); le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000.

In alternativa i suddetti documenti, firmati digitalmente, possono essere inviati all'Ater al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aterciv@legalmail.it

21. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale in favore dell'Ater.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dell'AQ e dei Contratti specifici e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica.

Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita "appendice" con la quale il Garante chiarisca che per "Stazione appaltante" si intende la "A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia" e che "la garanzia decorre dalla stipula del contratto" si intende che "la garanzia decorre dalla stipula dell'Accordo Quadro".

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dalla suddetta "appendice", dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicatario dovrà produrre i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e l'Ater potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'AQ e dai Contratti specifici con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, lo svincolo subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto Garante e alla Committente, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte.

La Committente che potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

22. POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare, idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell'Allegato 14 B al presente Capitolato d'oneri, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto.

In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà:

a. produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle condizioni e alle clausole previste nell'Allegato 12 e nell'Allegato 13 al presente Capitolato d'oneri;

ovvero (in via alternativa)

b. produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti dell'allegato 12 e alle condizioni dell'allegato 13 al presente Capitolato d'oneri.

Dovrà in ogni caso essere previsto l'impegno dell'Assicuratore ad emettere in relazione allo specifico affidamento, dietro specifica richiesta, apposita appendice o certificato, con cui si estenda la copertura assicurativa "ai rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi".

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato 12 e 13 del Capitolato d'oneri. Ater si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

Posto che per tutta la durata dell'Accordo Quadro (comprese le eventuali proroghe) l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conforme/i a quanto indicato negli allegati 12 e 13, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula dell'Accordo Quadro, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall'allegato 12 con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto alla Committente di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'Allegato 12 e nell'Allegato 13, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Committente delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula dell'Accordo Quadro anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dall'Accordo Quadro laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'Accordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.000,00 (ottomila/00) con riserva di modifica in base a quanto effettivamente sostenuto. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento per il rimborso alla stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dell'Accordo Quadro e dai contratti che ne derivano è competente il Foro di **Civitavecchia**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. CONTRATTI SPECIFICI

L'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

- **la prima fase** che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula;
- **a seconda fase:** che si caratterizza per l'affidamento di ciascun singolo Contratto Specifico (sotto forma di ordine applicativo o di contratto applicativo) che si perfeziona sulla base delle modalità indicate nello Schema di Accordo Quadro.

•
Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, Ater Civitavecchia potrà affidare servizi tramite Contratti specifici (II^ fase) in favore dell'unico operatore affidatario dell'Accordo Quadro entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso. Il contenuto del singolo contratto è indicato nello schema di Accordo Quadro e nel Capitolato tecnico.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione agli obblighi di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, meglio noto come G.D.P.R., l'operatore economico partecipante è informato che:

- a) il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, (C.F./P.Iva 00905381000) con sede legale in Civitavecchia alla via Don Milani n. 6, 00053 Civitavecchia, tel. 0766.54911; fax. 0766.549120; pec: aterciv@legalmail.it
- b) I dati personali trattati sono i dati di contatto (numeri telefonici, indirizzi *email* e altri riferimenti), dati anagrafici (codice fiscale, residenza) necessari ad accertare l'identità del dell'Operatore economico e/o del suo referente così come ulteriori informazioni di natura identificativa e economico-finanziaria nel caso di rapporti contrattuali stipulati con persone fisiche. Per obblighi derivanti dalle normative in materia di anticorruzione e prevenzione delle frodi fiscali, o ai fini dei controlli necessari per le normative in materia di appalti e antiriciclaggio, potrebbero essere trattati **dati relativi a condanne penali o reati** (ad esempio dei Legali rappresentanti delle aziende Proponenti). Inoltre, alcuni dati anagrafici degli operatori economici (e dei relativi incaricati) **possono essere resi pubblici sul sito web** istituzionale nella sezione trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
- c) i suoi dati personali verranno trattati, con modalità cartacea e/o telematica, al solo fine di poter svolgere ogni attività connessa alla sua partecipazione alla procedura di gara (adempimento di un contratto di cui è parte l'interessato o di misure precontrattuali ed adempimento di un obbligo di legge); nonché per effettuare tutte le comunicazioni agli enti preposti e compiere tutti gli accertamenti necessari relativi alla Sua partecipazione alla procedura in esame (adempimento di obblighi previsti dalla legge).
- d) I dati personali richiesti all'Operatore economico e dal medesimo forniti potranno essere trattati, in virtù di apposito contratto e per le finalità suddette, anche da responsabili del trattamento all'uopo nominati dal Titolare (ad es., commercialista, avvocato, fornitore di servizi in outsourcing) così come a soggetti autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR (ad es. personale di Ater che cura il procedimento di gara o attività a esso connessi); potranno, altresì, essere trasferiti a terzi al fine di osservare gli obblighi di legge o di contratto e per il solo tempo necessario a perseguire tale fine (ad es. agenzia delle entrate, forze di polizia, professionisti di fiducia, Anac, operatori partecipanti non aggiudicatari in fase di accesso agli atti e/o ricorso amministrativo).
- e) I suoi Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea; i suoi dati personali saranno conservati per il solo tempo necessario al conseguimento delle finalità di cui al punto b) nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità. In particolare, i suoi Dati Personali saranno conservati fintanto che la procedura di gara sia conclusa e, comunque, fino a che non siano decorsi 10 anni dalla conclusione della stessa, fatta salva l'eventuale conservazione per un periodo ulteriore laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali e all'adempimento di specifici obblighi di legge.
- f) Ella avrà diritto a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali (nel senso di conoscere quali sono i dati personali oggetto di trattamento che la riguardano) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che la

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei suoi dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del GDPR;

- g) Ella avrà inoltre diritto in qualsiasi momento a proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; mediante:
- raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio, 121, 00186 Roma;
 - e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it;
 - fax al numero: 06/69677.3785
- ovvero a ricorrere all'Autorità Giurisdizionale competente.
- h) Il conferimento dei suoi Dati Personali è necessario in tutti i casi in cui il trattamento avviene, come nel caso di specie, per adempiere un obbligo di legge o di contratto di cui lei è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta. Un eventuale suo rifiuto potrebbe comportare per l'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia l'impossibilità di dar corso alla finalità per cui i Suoi dati personali sono raccolti.
- i) Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.atercivitavecchia.com
- j) Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.atercivitavecchia.com, sezione "Amministrazione Trasparente"
- k) Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte di Ater per le finalità sopra descritte.

26. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet di Ater e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico, ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo in vigore presso Ater ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 adottato dalla Società. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti, a disposizione presso gli uffici di Ater e, comunque, disponibili in rete sul sito www.atercivitavecchia.com

Ater del comprensorio di Civitavecchia

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Emiliano Clementi

IL RUP

Ing. Emanuela Gravina